

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 29

Dichiarazione di ultimazione della bonifica e riparto della spesa

Spetta all' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana:

- a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;
- b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell' agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.